

ottobre 2026

Customs & Excise Duties News

*Informazioni sulle novità
normative e di giurisprudenza*

settore doganale | settore accise

► Settore doganale

- Comunicazione della Commissione – Linee guida sull'applicazione del regolamento (UE) 2024/3015 che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione C/2026/4386 GU C, C/2026/4637, 3.9.2026
- 14 settembre 2026 | La Commissione europea aggiorna la lista UE dei prodotti a duplice uso
- Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2133 della Commissione, del 18 settembre 2026, che istituisce una misura di salvaguardia provvisoria per quanto riguarda le importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti magnetici a grani orientati C/2026/6722 GU L, 2026/2133
- Regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2026, che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE) PE/62/2026/INIT GU L, 2026/2108, 19.9.2026
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Generale - Avviso del 15.09.2026 - Proroga funzionamento codice Taric Y238 per importazione merci in ambito CBAM
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane- Avviso del 23.09.2026 Digitalizzazione del processo di presentazione delle istanze di rimborso e sgravio. Avvio della fase sperimentale
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Generale - Avviso del 23.09.2026 -Contributo amministrativo sulle piccole spedizioni di valore inferiore a 150 euro: differimento al 1° dicembre 2026

► Settore accise

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 18/09/2026 - Aggiornamento dell'applicativo Excise Movement and Control System (EMCS) e dismissione del Servizio Telematico Doganale (STD)
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa prot. n. 615069 del 16/09/2026 - Oli lubrificanti. Variazione del contributo ex art. 236, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 - decorrenza 1° ottobre 2026
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa prot. 633746 del 24/09/2026 - Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 - Applicabilità dell'articolo 50 del TUA ai prodotti solidi da inalazione e ai prodotti accessori ai tabacchi da fumo
- Rideterminazione temporanea delle aliquote nazionali in seguito alla crisi dei mercati internazionali





Comunicazione della Commissione – Linee guida sull'applicazione del regolamento (UE) 2024/3015 che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione C/2026/4386 GU C, C/2026/4637, 3.9.2026

Il 3 settembre 2026 la Commissione europea ha pubblicato nuove linee guida sull'applicazione del **Regolamento (UE) 2024/3015**, fornendo indicazioni sul quadro normativo e sull'ambito di applicazione del divieto relativo ai **prodotti realizzati con lavoro forzato**.

Si tratta di un tema di particolare rilevanza per le imprese che operano attraverso catene di approvvigionamento internazionali, chiamate a prestare crescente attenzione alla provenienza e alle condizioni di produzione.

Le linee guida della Commissione chiariscono l'applicazione della normativa, individuando il quadro giuridico di riferimento, i **prodotti e gli operatori economici** coinvolti e le **diverse forme di lavoro forzato**. L'obiettivo è rafforzare i controlli e favorire una maggiore trasparenza lungo le catene di approvvigionamento.

Per le imprese, la nuova disciplina pone ancora più attenzione sulla **trasparenza e tracciabilità della supply chain**. Conoscere i propri fornitori e individuare tempestivamente eventuali aree di rischio diventa quindi un elemento centrale per rafforzare **la compliance e la gestione dei rischi aziendali**.

14 settembre 2026 | La Commissione europea aggiorna la lista UE dei prodotti a duplice uso

Il 14 settembre 2026, la Commissione europea ha adottato l'**aggiornamento 2026** della lista UE dei beni a duplice uso soggetti a controllo delle esportazioni, includendo nuove tecnologie e modificando alcuni parametri di controllo.

Le guide generali illustrano:

- apparecchiature e materiali per la produzione e il testing di semiconduttori;
- circuiti integrati avanzati e assemblaggi elettronici;
- compositi a matrice ceramica per applicazioni ad alta temperatura;
- encoder rotativi basati su tecnologia di rilevamento induttivo;
- apparecchiature di additive manufacturing per materiali energetici;
- apparecchiature CVD per la produzione di fibre di carburo di silicio;
- tecnologie per lo sviluppo di compressori assiali per motori a turbina a gas.

Per le **aziende coinvolte nell'export di prodotti e tecnologie sensibili**, l'aggiornamento rende particolarmente importante **verificare la classificazione dei propri prodotti** rispetto alla nuova lista di controllo.

Si segnala che, alla data di pubblicazione della presente Tax News, il regolamento non risulta ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2133 della Commissione, del 18 settembre 2026, che istituisce una misura di salvaguardia provvisoria per quanto riguarda le importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti magnetici a grani orientati C/2026/6722 GU L, 2026/2133

Il **18 settembre 2026** la Commissione europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2133, introducendo una misura di salvaguardia provvisoria sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti magnetici a grani orientati (GOES) e di laminazioni e nuclei di acciaio (SLC), destinati in particolare alla produzione di trasformatori e bobine di reattanza e di autoinduzione. La misura si applica per un periodo di 155 giorni di calendario a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento, fissata al 25 settembre 2026, e quindi fino al 26 febbraio 2027.

La decisione si inserisce nell'ambito dell'inchiesta avviata il 27 marzo 2026 su richiesta di Germania, Francia e Polonia, che ha evidenziato una significativa crescita delle importazioni dei prodotti interessati nell'Unione europea. Tra il 2021 e il 2025, le importazioni sono aumentate del 120%, raggiungendo circa 297.000 tonnellate. Nel 2025, la Cina rappresentava il 53% delle importazioni complessive, seguita da Giappone e Turchia.

I GOES sono prodotti siderurgici utilizzati principalmente nella produzione di trasformatori e rivestono pertanto un ruolo rilevante anche per le infrastrutture energetiche europee.

La salvaguardia riguarda i GOES classificati ai codici **NC 7225 11 00** e **7226 11 00** e le laminazioni e i nuclei di acciaio classificati al codice **NC 8504 90 13**. La misura si applica inoltre, alle condizioni previste dal Regolamento, alle laminazioni e ai nuclei incorporati in determinate categorie di trasformatori.

Il meccanismo di salvaguardia combina **contingenti tariffari specifici e soglie di prezzo**, differenziate a seconda della tipologia di prodotto e dell'importazione nell'ambito o al di fuori del contingente. Il Regolamento prevede l'applicazione di un **dazio di salvaguardia provvisorio** determinato sulla base della differenza tra la soglia di prezzo applicabile e il prezzo effettivo all'importazione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Sono previste specifiche esclusioni dall'applicazione della misura. In particolare, la salvaguardia non si applica alle importazioni originarie di **Norvegia, Islanda e Liechtenstein**. Sono inoltre escluse, alle condizioni previste dal Regolamento, le importazioni originarie di determinati paesi in via di sviluppo; la misura resta invece applicabile, per le categorie di prodotto indicate dal Regolamento, alle importazioni originarie di **Cina, Brasile, Turchia ed Emirati arabi uniti**.

Un ulteriore elemento riguarda il coordinamento con i dazi antidumping già applicabili ai GOES. Per le importazioni soggette anche ai dazi antidumping previsti dal **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/58**, tali dazi non sono riscossi durante il periodo di applicazione della misura di salvaguardia provvisoria, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Per gli operatori coinvolti nell'importazione dei prodotti interessati, la nuova misura richiede particolare attenzione alla gestione doganale delle operazioni. In particolare, occorre verificare la **corretta classificazione tariffaria**, l'**origine non preferenziale**, la disponibilità del **contingente tariffario** applicabile e il **prezzo all'importazione** rispetto alle soglie stabilite dal Regolamento.

I contingenti tariffari sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri secondo il sistema previsto dalla normativa doganale unionale, sulla base dell'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica.

L'impatto della misura non riguarda quindi soltanto gli importatori di GOES, ma può interessare anche gli operatori della filiera delle laminazioni, dei nuclei e dei trasformatori elettrici, rendendo opportuno monitorare attentamente le importazioni interessate durante l'intero periodo di applicazione della salvaguardia provvisoria.



Regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2026, che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE) PE/62/2026/INIT GU L, 2026/2108, 19.9.2026

Il **19 settembre 2026** è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento (UE) 2026/2108, che istituisce il nuovo Codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'UE, introducendo una riforma strutturale del quadro doganale unionale e sostituendo il precedente Regolamento (UE) n. 952/2013.

La riforma nasce dall'esigenza di adeguare il quadro doganale europeo all'evoluzione del commercio internazionale, delle tecnologie e dei nuovi modelli di business, nonché alla crescente rilevanza dell'e-commerce e dei requisiti non finanziari applicabili alle merci. Al centro del nuovo sistema vi sono una maggiore digitalizzazione e armonizzazione dei processi doganali, la creazione **dell'EU Customs Data Hub e un modello di governance più coordinato a livello unionale**.

Il nuovo Codice punta, quindi, a superare alcune delle criticità emerse nell'applicazione dell'attuale disciplina, rafforzando la capacità delle autorità doganali di gestire i rischi, effettuare i controlli e garantire un'applicazione più uniforme delle regole doganali nell'UE, in un contesto in cui il ruolo delle dogane si estende sempre più oltre la tradizionale riscossione di dazi, IVA e accise.

L'EU Customs Data Hub è destinato progressivamente a sostituire gli attuali sistemi elettronici doganali e a diventare il punto centrale per la gestione e lo scambio dei dati necessari alle formalità e ai controlli doganali. Il nuovo sistema consentirà alle autorità di disporre di informazioni più integrate a livello europeo e di rafforzare l'analisi dei rischi, anche attraverso strumenti avanzati di analisi dei dati e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

Accanto al Data Hub, il Regolamento istituisce la nuova **Autorità doganale dell'Unione europea (EUCA)**, con l'obiettivo di favorire una gestione più coordinata dell'unione doganale. Viene inoltre introdotto lo status di **Trust and Check trader**, riservato agli operatori che soddisfano i requisiti previsti dal Regolamento e associato a specifiche facilitazioni doganali.

Parallelamente, vengono rafforzati il monitoraggio degli operatori e delle autorizzazioni doganali e vengono definite più chiaramente le responsabilità di importatori, esportatori e rappresentanti doganali.

Un ulteriore elemento rilevante riguarda **la rappresentanza doganale indiretta**: il nuovo Codice disciplina gli obblighi del rappresentante indiretto non soltanto con riferimento all'obbligazione doganale, ma anche in relazione alle altre normative applicate dalle autorità doganali.

Per le imprese, il nuovo quadro richiederà **una crescente attenzione alla qualità, completezza e gestione dei dati doganali**, nonché alla capacità di **monitorare nel tempo** il rispetto **degli obblighi collegati alle proprie autorizzazioni e operazioni**. Il rafforzamento della digitalizzazione e dell'analisi dei rischi rende infatti la corretta gestione delle informazioni sempre più centrale nel rapporto tra operatori economici e autorità doganali.

Allo stesso tempo, **la compliance doganale** sarà sempre più strettamente collegata alla conformità delle merci.

Oltre ai tradizionali aspetti legati a dazi, IVA e accise, le autorità doganali sono chiamate a presidiare requisiti riguardanti, tra gli altri, sicurezza dei prodotti, salute, ambiente, proprietà intellettuale, misure di politica commerciale e misure restrittive. Per le aziende diventa quindi ancora più importante **disporre di informazioni affidabili lungo la supply chain e integrare i controlli doganali con quelli relativi alla conformità dei prodotti**.

In sintesi, la riforma porta verso un modello doganale europeo maggiormente basato sui dati, sulla **gestione preventiva del rischio e sulla cooperazione tra operatori e autorità**, rendendo la gestione della customs compliance sempre più integrata nei processi aziendali.

Le principali innovazioni saranno introdotte progressivamente secondo le tempistiche previste dal Regolamento e dai successivi atti attuativi, con un'estensione pluriennale del processo di implementazione.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Generale - Avviso del 15.09.2026 - Proroga funzionamento codice Taric Y238 per importazione merci in ambito CBAM

Il 15 settembre 2026, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato la proroga della validità del codice documento TARIC Y238 nell'ambito delle importazioni soggette al CBAM. A seguito della decisione della Commissione europea, la validità del codice, inizialmente prevista fino al 27 settembre 2026, è stata estesa al 31 dicembre 2026.

Il codice Y238 consente agli importatori che hanno correttamente presentato entro il 31 marzo 2026 la domanda per ottenere lo status di dichiarante autorizzato CBAM, ma che non hanno ancora ricevuto l'autorizzazione dall'Autorità Nazionale Competente, di continuare a effettuare operazioni di importazione rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2023/956 anche in assenza dello status di dichiarante autorizzato CBAM e di un numero di conto CBAM valido.

Per le imprese che hanno presentato nei termini la richiesta per ottenere lo status di dichiarante autorizzato CBAM ma sono ancora in attesa dell'autorizzazione, la proroga evita che la precedente scadenza del 27 settembre 2026 impedisca l'utilizzo del codice Y238 nelle condizioni previste dall'avviso. **La nuova data da considerare è dunque il 31 dicembre 2026.**

Dal punto di vista operativo, diventa particolarmente importante verificare che l'utilizzo del codice **Y238** sia **effettivamente supportato dalla presentazione della domanda entro il 31 marzo 2026** e continuare a monitorare lo stato del procedimento per il riconoscimento dello status di dichiarante autorizzato CBAM.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane- Avviso del 23.09.2026 Digitalizzazione del processo di presentazione delle istanze di rimborso e sgravio. Avvio della fase sperimentale

Il 23 settembre 2026, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato l'avvio della fase sperimentale relativa alla digitalizzazione del processo di presentazione delle istanze di rimborso e sgravio, nell'ambito del percorso di progressiva digitalizzazione delle procedure doganali.

A supporto della novità, il 24 settembre sono stati pubblicati **l'avviso dedicato** al nuovo applicativo e il **relativo manuale operativo**. L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di digitalizzazione delle procedure doganali, intervenendo su un processo particolarmente rilevante per gli operatori che devono richiedere il rimborso o lo sgravio degli importi connessi alle operazioni doganali.

La nuova procedura, che coinvolgerà a titolo sperimentale ed esclusivo gli Uffici ADM Lazio 2 e Lombardia 7, rappresenta un passaggio verso una gestione più digitalizzata delle richieste di rimborso e sgravio.

Maggiori dettagli sono presenti nell'Avviso dell'Agenzia.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Generale - Avviso del 23.09.2026 -Contributo amministrativo sulle piccole spedizioni di valore inferiore a 150 euro: differimento al 1° dicembre 2026

Il 23 settembre 2026, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato il differimento dell'avvio della contabilizzazione e riscossione del contributo amministrativo previsto per le importazioni di **piccole spedizioni di valore inferiore a 150 euro**. La decorrenza, inizialmente prevista per il 1° ottobre 2026, è stata posticipata al **1° dicembre 2026**.

Per gli operatori coinvolti nell'importazione e nella gestione di spedizioni di valore inferiore a 150 euro, il differimento concede un periodo aggiuntivo prima dell'effettiva attivazione della contabilizzazione e riscossione del contributo.

Le imprese interessate dovranno quindi considerare la nuova data del **1° dicembre 2026** nella gestione dei propri flussi di importazione e monitorare eventuali ulteriori indicazioni operative pubblicate dall'Amministrazione doganale.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 18/09/2026 - Aggiornamento dell'applicativo Excise Movement and Control System \(EMCS\) e dismissione del Servizio Telematico Doganale \(STD\)](#)

Con l'avviso del 18 settembre 2026, l'Agenzia ha comunicato l'avvio di una fase di sperimentazione delle nuove modalità di interoperabilità con il sistema **EMCS** (Excise Movement and Control System).

Il nuovo modello **prevede la trasmissione e la ricezione dei messaggi EMCS tramite Web Services basati su tracciati XML/XSD**, che sostituiranno progressivamente le attuali modalità operative fondate sul Servizio Telematico Doganale (STD).

L'iniziativa rientra nel processo di adeguamento dei sistemi informatici ADM alle disposizioni della Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2) e del D.lgs. 4 settembre 2024 n. 138, con l'obiettivo di garantire elevati standard di sicurezza informatica.

Gli operatori economici che usufruiscono dei servizi EMCS e i fornitori informatici sono invitati a testare il nuovo sistema per adeguare i propri applicativi e verificare le nuove funzionalità.

Il **31 marzo 2027** è il termine ultimo per la dismissione delle soluzioni non conformi.

Si suggerisce la consultazione dell'avviso e dell'allegato per maggiori dettagli.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa prot. n. 615069 del 16/09/2026 - Oli lubrificanti. Variazione del contributo ex art. 236, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 - decorrenza 1° ottobre 2026](#)

Con l'informativa pubblicata il 16 settembre 2026, l'ADM ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati (CONOU) ha deliberato il nuovo importo del contributo sugli oli lubrificanti dovuto ai sensi dell'art. 236, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006, nella misura di:

- 0,120 € per chilogrammo.

Tale importo dovrà, pertanto, essere corrisposto sui quantitativi di olio lubrificante immessi in consumo o importati dal **1° ottobre 2026**.

Per ulteriori chiarimenti e per conoscere le modalità di versamento, si suggerisce la lettura dell'informativa.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa prot. 633746 del 24/09/2026 - Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 - Applicabilità dell'articolo 50 del TUA ai prodotti solidi da inalazione e ai prodotti accessori ai tabacchi da fumo](#)

L'Agenzia, mediante l'informativa del 24 settembre 2026, ha chiarito che il [D.Lgs. 148/2026](#) ha esteso ai **prodotti solidi da inalazione (PSI)** e ai **prodotti accessori ai tabacchi da fumo (PAT)** l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 50 del TUA, già vigenti per altre categorie di prodotti soggetti a imposta di consumo.

Nello specifico è prevista una **sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro** nei casi di:

- irregolare tenuta della contabilità o dei registri;
- omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte;
- intralcio all'attività di controllo svolta da ADM o dalla Guardia di Finanza.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 12 agosto 2026.

Per ulteriori chiarimenti, si invita alla lettura dell'informativa e del D.Lgs. 148/2026.



Rideterminazione temporanea delle aliquote nazionali in seguito alla crisi dei mercati internazionali

Di seguito si riportano i dettagli delle variazioni intervenute:

Periodo di validità	Provvedimento	Benzina (€/1000 L)	Gasolio (€/1000 L)	GPL (€/1000 kg)	Gas naturale usato come carburante (€/mc)	HVO -Biodiesel (€/1000 L)
Dal 19/03/2026 al 07/04/2026	D.L 18 marzo 2026 n. 33	472,90	472,90	167,77	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria
Dal 08/04/2026 al 01/05/2026	D.L 3 aprile 2026 n. 42	472,90	472,90	167,77	0	472,90
Dal 02/05/2026 al 10/05/2026	D.L 30 aprile 2026 n. 63	622,90	472,90	242,77	0	472,90
Dal 11/05/2026 al 22/05/2026	D.M 8 maggio 2026	622,90	472,90	242,77	0	617,40
Dal 23/05/2026 al 06/06/2026	D.L 22 maggio 2026 n. 89	622,90	572,90	242,77	0	572,90
Dal 07/06/2026 al 03/07/2026	D.M 05 giugno 2026	622,90	572,90	242,77	0	617,40
Dal 28/07/2026 al 29/07/2026	D.M 27 luglio 2026	Aliquota ordinaria	532,90	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria
Dal 30/07/2026 al 06/08/2026	D.L 27 luglio 2026	Aliquota ordinaria	532,90	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria	532,90
Dal 07/08/2026 al 24/08/2026	D.L 05 agosto 2026 n.139	Aliquota ordinaria	532,90	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria	532,90
Dal 25/08/2026 al 26/08/2026	D.M 20 agosto 2026	Aliquota ordinaria	532,90	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria
Dal 27/08/2026 al 05/09/2026	D.L 26 agosto 2026	Aliquota ordinaria	532,90	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria	532,90
Dal 06/09/2026 al 10/09/2026	D.M 4 settembre 2026	Aliquota ordinaria	532,90	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria
Dal 18/09/2026 al 25/09/2026	D.L 17 settembre 2026	Aliquota ordinaria	572,90	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria	572,90
Dal 26/09/2026 al 05/10/2026	D.L 17 settembre 2026	Aliquota ordinaria	622,90	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria	Aliquota ordinaria

Si precisa, inoltre, che le modifiche riguardanti benzina e gasolio si applicano anche agli **impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica**:

- Gasolio agricolo: 22% dell'aliquota applicabile per il gasolio;
- Benzina agricola: 49% dell'aliquota applicabile per la benzina.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla consultazione dei provvedimenti citati.

CONTATTI

BDO Trade & Customs S.r.l.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

customs@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

Audit | Advisory | Digital | Tax | Law

La Customs & Excise Duties News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito dogane e accise. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il 30 settembre 2026

BDO Trade & Customs S.r.l., società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

BDO Trade & Customs S.r.l., si riserva ogni diritto di utilizzo e riproduzione di tutti i contenuti qui riportati. Precisando che è fatto anche divieto di utilizzo degli stessi per addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

© 2026 BDO Trade & Customs S.r.l. - Customs & Excise Duties News - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere aggiornamenti e notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list

